

CAPITOLATO SPECIALE
Servizio di viaggi e turistici in generale relativi ai
viaggi di istruzione ed iniziative similari promosse
dal Liceo “Andrea Maffei” - anno scolastico 2019/2020.

INDICE

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Art. 3 Caratteristiche dei servizi

Art. 4 Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

Art. 5 Disposizioni particolari per appaltatore costituito in forma di Consorzio

Art. 6 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

Art. 8 Durata del contratto

Art. 9 Importo del contratto

Art. 10 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Art. 11 Controlli sull'esecuzione del contratto

Art. 12 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

Art. 13 Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Art. 14 Subappalto

Art. 15 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

Art. 16 Obblighi assicurativi

Art. 17 Risoluzione del contratto per inadempimento

Art. 18 Obblighi della stazione appaltante relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 19 Clausole di risoluzione espressa

Art. 20 Recesso

Art. 21 Definizione delle controversie

Art. 22 Spese contrattuali

Art. 23 Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto/soggiorno e servizi turistici in generale (a titolo indicativo e non esaustivo quali ingressi musei/visite guidate/trasporti locali), a favore degli studenti, loro accompagnatori partecipanti ad attività promosse dal Liceo "Andrea Maffei" di Riva del Garda per l'anno scolastico 2019-2020, nonché l'eventuale trasporto di attrezzature e bagagli.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 avrà esecuzione sul territorio nazionale e all'estero
2. Il servizio sarà svolto dalla Società contraente con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.
3. La Società contraente è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, che disciplinano il contratto di viaggio

Art. 3 - Caratteristiche dei servizi

1. In base alle esigenze rappresentate dalla Stazione appaltante, l'appaltatore dovrà fornire i servizi in grado di soddisfare le stesse ed elencati, per ciascuna iniziativa, nell'ambito della relativa scheda tecnica. Nel caso di Società costituita in forma di Consorzio, la stessa potrà affidare l'incarico dello svolgimento del servizio ad una o più delle Aziende ad esso associate che dovranno comunque essere in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio dell'attività.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. L'appaltatore, nell'adempimento dell'erogazione del servizio dichiara di:

- a) assumersi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze ovvero dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio;
- b) di possedere e/o di aver verificato tutti i requisiti, in materia di sicurezza contemplati dalle vigenti disposizioni vigenti sia della/e struttura/e destinate ad ospitare la scolaresca che del vettore eventualmente utilizzato per il trasporto

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

4. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 5- Disposizioni particolari per appaltatore costituito in forma di Consorzio

1. Nel caso di affidamento dell'incarico a appaltatore costituito in forma di Consorzio lo stesso è obbligato a comunicare la lista delle Aziende ad esso associate alle quali intende affidare lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto.

2. Il Consorzio è obbligato a verificare che le Aziende ad esso associate e alle quali intende affidare lo svolgimento dell'attività siano in regola con tutto quanto stabilito dal presente capitolato e in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio.

3. Nel caso in cui il Consorzio intenda avvalersi della facoltà di subappalto dei servizi ad Imprese diverse da quelle consorziate si rimanda a quanto stabilito al successivo art. 14.

Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive CE e relativo regolamento di attuazione in quanto applicabile;
- b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
- c. il D.Lgs. n. 111/1995 di attuazione della direttiva 90/314/CEE;
- d. le norme del codice civile;

2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più

vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7- Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
- a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;

Art. 8 – Durata del contratto

1. Il servizio è previsto in concorrenza con le date previste per l'effettuazione delle iniziative

Art. 9 - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte (quali a titolo di esempio: le forniture e gli oneri relativi al soggiorno, vitto, trasporto, servizi di accompagnamento, ingressi a musei, copertura assicurativa -terzi trasportati compresi, tasse di proprietà, manodopera, gestione sinistri, costi del personale e quant'altro necessario per eseguire tutte le prestazioni richieste, oneri fiscali previsti per legge)

2. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

3. L'importo che dovrà essere corrisposto all'appaltatore sarà calcolato sul numero e costo effettivo delle singole iniziative;

4. Le iniziative, la durata il relativo itinerario, ed i servizi richiesti che saranno effettuati nel periodo di durata del contratto risulta essere il seguente:

Pos	Data		Destinazione	Numero	
	Partenza	Rientro		Studenti	Accomp.
01	01/04/19	05/04/19	Praga/Brno	38	03
02	15/10/19	18/10/19	Monaco di Baviera	40	03
	22/10/19	25/10/19		37	03
03	20/10/19	20/10/19	Venezia	50	03

5. L'affidamento del contratto non impegna, in alcun modo, la stazione appaltante all'effettuazione di tutte le iniziative programmate; spetta pertanto alla stazione appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni, fermo restando quanto stabilito dall'art. 29 della legge provinciale n. 23/1990. Saranno pertanto remunerate solo le prestazioni effettivamente richieste dalla stazione appaltante e svolte dall'appaltatore.

6. I costi della sicurezza sono pari a zero.

Art. 10 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore su presentazione da parte dell'appaltatore di idonea documentazione fiscale e resoconto delle iniziative effettuate nel periodo di riferimento, elencante costo e dettagli di ogni singolo viaggio.

2. La stazione appaltante procederà alla liquidazione del corrispettivo verificata la regolarità di esecuzione della prestazione e solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

3. La liquidazione della spesa è disposta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 810 del 9 aprile 2009 e s.m. ed in particolare con riferimento alla sospensione del termine in relazione ai tempi di acquisizione del DURC, compatibilmente con le disponibilità di cassa.

4. Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni nonché nell'effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l'intero importo ovvero per l'importo complessivo autorizzato del contratto di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore.

Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, s'impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 12 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 56/2017, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 13 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs.n. 56/2017.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato del D.Lgs. n. 56/2017 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 14 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art 106 del D.Lgs. n. 56/2017, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopraccitato art. 106 del D.Lgs. n. 56/2017, pena il diniego dell'autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.
3. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo dei servizi da subappaltare ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 56/2017.
4. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta, nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell'atto di somministrazione o dell'atto aggiuntivo, i servizi o le parti di essi che intenda subappaltare; l'omessa indicazione non consente il ricorso al subappalto, che non può pertanto essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
 - d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
5. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi servizi dalla stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al 2% dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.
6. L'affidamento in subappalto e le suddette disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei, alle società anche consortili nonché alle associazioni in partecipazione.

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 15 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'appaltatore ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

6. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

7. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 16 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'appaltatore e secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge provinciale 23/1990, potrà disporre che l'esecuzione della prestazione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo, individuato a trattativa privata diretta, fermo restando che rimangono a carico dell'appaltatore le maggiori spese e i danni.

2. In caso di ripetuto inadempimento del servizio, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 18 – Obblighi della stazione appaltante relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La stazione appaltante è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Nel caso di subappalto (stipulato secondo quanto stabilito all'art. 18 del presente capitolato), dovrà essere inserito nel contratto di sub-appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Ove l'appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del codice civile.

Art. 19 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 26, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b. ingiustificata sospensione del servizio;

c. subappalto non autorizzato;

d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 17 del presente capitolato;

e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- f. riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- l. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
- m. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- o. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 20 – Recesso

1. E' facoltà della stazione appaltante recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per l'eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 21 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 22 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

2. Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 23 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.



